



**COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**

**( PROVINCIA DI CHIETI )**

*Regolamento Comunale Per  
L'esecuzione di Lavori in Economia*

Testo del Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con  
delibera n. 15 del 10.04.2007.





## TITOLO I

### TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE FRI LAVORI IN ECONOMIA

#### Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, in applicazione dell'art.125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.

#### Art.2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che, per la loro natura, possono farsi in economia, nel limite di Euro 200.000,00 *con esclusione dell'IVA* sono i seguenti:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 , concernenti:
    - a1) manti di usura del piano viabile;
    - a2) sovrastrutture stradali;
    - a3) corpo stradale nelle sue varie parti;
    - a4) opere di presidio e di difesa;
    - a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
    - a6) opere in verde;
    - a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
    - a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
    - a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
    - a10) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché, lo sgombero dei materiali rovinati;
    - a11) ogni intervento di protezione e sicurezza civile;
    - a12) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii,
      - il distacco di massi pericolanti;
  - b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione dei progetti ;
  - f) completamento di opere o impianti seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;

#### Art.3 - Sistemi di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il



responsabile del procedimento per i lavori in economia dispone l'acquisto dei materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata adottata per l'affidamento a terzi della tipologia dei lavori di cui al precedente articolo 2.

## TITOLO II


### SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

#### **Art.4 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta**

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il Responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:
  - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
    - il bene su cui si deve intervenire;
    - l'esatta indicazione dei lavori;
    - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
    - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
  - b) un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
  - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del D.Lgs 163/2006;
3. l'esecuzione di lavori sarà disposta con Deliberazione di Giunta Comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, dovrà specificare - tenuto conto delle capacità organizzative tecniche dell'apparato comunale - le ragioni che giustificano la scelta del sistema dell'amministrazione diretta per l'esecuzione dei lavori;

#### **Art.5 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta**

1. Di norma l'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo che la delibera di cui al precedente articolo 4 sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dall'Amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto del vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in economia. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.



## TITOLO III

### SISTEMA DEL COTTIMO

#### **Art.6 - Procedura per l'esecuzione a cottimo**

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il Responsabile del procedimento per i lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare direttamente o far approntare da tecnici esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale:
  - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
    - il bene su cui si deve intervenire;
    - l'esatta indicazione dei lavori;
    - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
    - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
  - b) una perizia tecnico-estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
  - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del D:Lgs.163/2006;
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale è approvata la perizia estimativa.

#### **Art.7 - Affidamento dei lavori**

1. Il Responsabile del procedimento è il soggetto individuato come tale dall'organo competente dell'Amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del procedimento può avvalersi della collaborazione, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, di altro personale dipendente che gli viene, per lo scopo, messo a disposizione dal Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del procedimento, ogniquale volta se ne presenti la necessità, per i lavori individuati al precedente articolo 3, fa precedere l'affidamento da indagine di mercato fra almeno 5 imprese, come indicato nel comma 8 dell'Art. 125 del D. Lgs.163/2006;
4. In entrambi i casi contemplati ai precedenti commi 3 e 4 l'avvio del procedimento è preceduta dall'adozione della determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. con la quale è effettuata anche la scelta del criterio di aggiudicazione tra quello del miglior prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la predeterminazione di diversi criteri di quantità e qualità;
5. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
6. I contratto di cottimo deve indicare:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto;

7. I contratti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 sono stipulati a mezzo di scrittura privata secondo le modalità discrezionali del Responsabile del servizio nella determina a contrattare (atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione, sottoscrizione da parte del contraente del capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione). I contratti di importo superiore a 40.000,00 sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

### **Art.8 - Scelta dell'offerta**

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del procedimento, con la presenza di due testimoni ed assistito dal Segretario Comunale e/o da un dipendente del Comune, esamina le offerte presentate e, accertatene la regolarità, sceglie quella migliore;
2. Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento, dai due testimoni e dal segretario Comunale e/o dal dipendente del Comune.

### **Art.9 - Ordinazione dei lavori**


1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente e stipulato il contratto, il Responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, il quale deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dei lavori, tra le quali l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate negli articoli precedenti.
2. L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento e al provvedimento di approvazione della perizia o del progetto, alla determinazione di impegno, all'intervento o al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

### **Art.10 - Consegna dei lavori**

1. Il Responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.
3. Il su indicato tecnico deve segnalare al Responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

### **Art.11 - Inadempimento**

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre, l'Amministrazione ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a



spese dell'impresa medesima, salvo - in ogni caso - il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

## **TITOLO IV**

### **CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA**

#### **Art.12 - Annotazione dei lavori in economia**


1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o da altro soggetto dallo stesso incaricato:
  - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
  - b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
  - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
  - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

#### **Art.13 - Liquidazione**

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Settore Tecnico e con modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi e di riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

#### **Art.14 - Ordinamento e pagamento**

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Settore Tecnico, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità



## **Art.15 - Maggiori spese**

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti dei 200.000 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultino violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

## **Art.16 - Rinvio alle norme sulla contabilità dei lavori in economia**

Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste nel D.Lgs. 163/2006;


## **TITOLO V LAVORI D'URGENZA**

### **Art.17 - Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

### **Art.18 - Provvedimenti in casi di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 17, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui l'articolo 54, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella stessa ordinanza l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.



## TITOLO VI NORME FINALI

### **Art.19 - Abrogazione delle norme preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

### **Art.20 - Rinvio alle leggi ed ai regolamenti**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

